Provincia di Biella

Variante sostanziale a concessione di derivazione d'acqua ad uso Produzione Beni e Servizi e Civile, con prelievo dal Torrente Cervo mediante couso delle opere di presa di altra derivazione e in parte da falda sotterranea, mediante 2 pozzi in Comune di Sagliano Micca (BI), assentita alla Società TINTALANA S.r.l. con D.D. n. 1336 del 05.10.2026. PRAT. SAGLIANO MICCA3

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.336 del 05.10.2026

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

1. Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 11 settembre 2026 dall'Amministratore Unico della Società TINTALANA S.r.l., relativo alla derivazione d'acqua pubblica oggetto della presente concessione, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza potrà comportare l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge;
2. Di assentire, ai sensi degli articoli 2 e 27 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Società TINTALANA S.r.l. (codice fiscale 013220140986) - con sede in Milano - via Larga n° 6 - nuova concessione conseguente a variante sostanziale della precedente, assentita con D.D. 29 ottobre 2020 n° 1.322, per poter derivare una portata massima complessiva di litri al secondo 9,00 e un volume annuo massimo complessivo di metri cubi 141.036, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 4,472 d'acqua pubblica sia superficiale che sotterranea (omissis) ad uso Produzione Beni e Servizi (attività di processo a carattere tessile) e Civile (alimentazione impianto antincendio), con

obbligo di restituzione dei reflui in collettore consortile pubblico sempre in Comune di SAGLIANO MICCA (BI);

3. Di accordare, secondo il combinato disposto dell'art. 24 - comma 2 - lettera c) e dell'art. 27 - comma 1 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., il rilascio di nuova concessione ordinaria conseguente a variante sostanziale per un periodo di anni 30 successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, giorno successivo a quello di ultima vigenza della precedente concessione assentita con D.D. 29 ottobre 2020 n° 1.322, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli obblighi contenuti nel disciplinare sottoscritto in data 11 settembre 2026 (omissis).

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.461 di Rep. del 11 settembre 2026

Art. 13 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone e alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Cervo e della falda sotterranea in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o della falda sotterranea, della navigazione, dei canali, delle strade e di altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla

corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Funzionario Tecnico

Responsabile del Procedimento

Geom. Lucio MENGHINI